



**AREA DEI SERVIZI AI COMUNI  
SETTORE DELLA INNOVAZIONE E DEI SERVIZI AI COMUNI**

**CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**FORNITURA, MANUTENZIONE E SUPPORTO  
LICENZE TEAMVIEWER**

**SCADENZA 07/01/2023**

**CIG ZDD34672FF**

## Sommario

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| DEFINIZIONI E GENERALITÀ.....                                         | 3  |
| Art. 1 FINALITA', OGGETTO E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO..... | 3  |
| Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....                             | 3  |
| Art. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....            | 3  |
| Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO.....                                      | 4  |
| Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....                               | 4  |
| Art. 6 SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....        | 4  |
| Art. 7 STIPULA DEL CONTRATTO.....                                     | 5  |
| Art. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO.....                       | 5  |
| Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....                                 | 5  |
| Art. 10 GARANZIE.....                                                 | 6  |
| Art. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO.....                                   | 7  |
| Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITA'.....                                 | 8  |
| Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....                                | 9  |
| Art. 14 RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012..... | 9  |
| Art. 15 RECESSO UNILATERALE.....                                      | 9  |
| Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....                               | 10 |
| Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....                           | 10 |
| Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI.....                                      | 10 |

## DEFINIZIONI E GENERALITÀ

Il presente Capitolato d'oneri viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni, nonché al D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.

Per "Appaltatore" si intende l'Operatore Economico partecipante alla procedura.

Per "Stazione Appaltante" (SA) si intende la Provincia di Brescia che affida all'Operatore Economico il servizio oggetto del presente appalto.

Per "RUP" si intende il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per "Codice" si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

### Art. 1 FINALITÀ, OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Con la presente procedura la SA intende procedere all'affidamento del servizio di fornitura delle licenze Teamviewer, per le quali il servizio attualmente in essere è in scadenza al 07/01/2022.

Le attuali licenze sono di seguito dettagliate:

- N.1 TeamViewer Corporate – Subscription (30 utenti, 3 canali, endpoints illimitati, 12 mesi sottoscrizione)
- N.1 TeamViewer Corporate – Add On Channel (12 mesi sottoscrizione)
- N.4 TeamViewer Support for mobile services (controllo remoto Android/iOS)
- N.5 TeamViewer Add On Staff Agents (gestione ottimizzata ticket, integrazione QuickSupport, 12 mesi sottoscrizione)

**L'affidatario dovrà provvedere ad attivare il servizio senza soluzione di continuità secondo la scadenza sopra riportata fino al 07/01/2023.**

In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Resta comunque facoltà dell'Appaltatore richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento "Informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta: art. 7, comma 1, lett. b) del d. lgs. 19.09.1994 n. 626".

### Art. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è l'istruttore direttivo informatico del Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia, dott.ssa Elisa Moschella.

### Art. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO E MODIFICHE DEL CONTRATTO

L'importo negoziabile del servizio posto a base di gara ammonta ad € 3.900,00 (al netto dell'IVA di Legge).

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, d. lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).

Il contratto potrà essere rinnovato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) del Codice per un periodo di 12 mesi. Il valore del rinnovo è pari ad € 3.900,00 oltre IVA di legge.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice il valore complessivo della procedura ammonta ad € 7.800,00 (€ 3.900,00 + € 3.900,00) oltre IVA di legge.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto pari ad € 780,00 oltre IVA, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 4 DURATA DEL CONTRATTO**

**Il contratto avrà una durata massima di 60 gg naturali e consecutivi con decorrenza dalla data di stipula, che verrà effettuata secondo quanto previsto all'Art. 7 del presente documento.**

Non è ammesso il rinnovo tacito.

La Provincia di Brescia potrà recedere dal contratto in qualunque momento, avendone dato preavviso scritto di almeno 20 giorni al fornitore. In tal caso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Appaltatore avrà diritto alla retribuzione delle sole prestazioni eseguite oltre ad un decimo del servizio non eseguito, rinunciando, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

#### **Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all'art. 45 del Codice, che possiedono i seguenti requisiti:

- iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa);
- **Requisiti di ordine generale** - di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del Codice e dell'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/01;
- **Requisiti di idoneità professionale** - di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

#### **Art. 6 SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura viene gestita mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, si utilizza la procedura della richiesta di offerta all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.A. ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) per svolgere un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di preventivi.

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge n.120/2020 e novellato dal D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con L. 108/2021.

L'affidataria sarà tenuta a presentare la documentazione amministrativa per procedere alle verifiche di cui all'art. 80 e 83 del Codice in capo all'affidatario.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 di ANAC, verrà stipulato il contratto.

Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'affidamento, di reindire, sospendere o annullare la procedura, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso il concorrente non ha diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

**Non saranno accettate offerte pari o superiori** all'importo negoziabile posto a base di gara, pena l'esclusione dell'offerta. L'importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.

## **Art. 7 STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato tramite apposita funzione del portale MEPA di Consip.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l'appaltatore provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari a € 16,00. Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale, allegando copia scansionata di n. 1 marca da bollo da € 16,00 appositamente annullata, su un foglio, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, che contenga l'indicazione dell'oggetto dalla presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'operatore economico stesso: ragione sociale, sede e cf.

Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:

- Ufficio o Ente: "TMJ"
- Estremi dell'Atto o del Documento: Anno "2021" e Numero della trattativa MEPA
- Codice Tributo: "456T"
- Descrizione: "Imposta di Bollo".

## **Art. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

## **Art. 9 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Nello svolgimento del servizio di manutenzione e assistenza l'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le norme europee e nazionali attinenti le materie gestite dagli applicativi oggetto della manutenzione oltre che quelle indirizzate ai servizi di outsourcing, quelle relative alla privacy (GDPR n. 679/2016), al diritto d'autore, all'accessibilità e usabilità degli applicativi e al Codice di Amministrazione Digitale (CAD) e alle relative linee guida per l'attuazione e agli standard di qualità dei software.

Il servizio si dovrà svolgere inoltre nel rispetto dei regolamenti interni della Provincia di Brescia, delle prescrizioni impartite all'avvio del servizio oltre che del presente capitolato.

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio avente caratteristiche tecnologiche che diano garanzia di portabilità dei dati nei casi di passaggio ad altro Fornitore, al termine del contratto, o per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non preventivabili.

Con particolare riferimento alle credenziali rilasciate per l'attività di assistenza e riguardanti l'accesso alle risorse e ai dati, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:

- modificare le password rilasciate al primo accesso;

- modificare le password con cadenza almeno trimestrale;
- non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.

L'Appaltatore si impegna inoltre a:

- comunicare al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
- sollevare l'Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici eventualmente messi a disposizione.

È fatto divieto all'Appaltatore di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.

La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza ed efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.

L'Appaltatore è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei eventualmente assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.

Sono vietati in particolare:

- a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall'oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
- b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi simili, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
- c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
- d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di crittazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
- e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.).
- f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
- g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
- h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
- i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non abbiano dato l'autorizzazione, compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare, la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
- j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore Innovazione. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggiungere l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
- k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.

## **Art. 10            GARANZIE**

Ai fini della partecipazione non è prevista alcuna forma di garanzia provvisoria.

Ai fini della stipula del contratto non è prevista alcuna forma di garanzia definitiva.

**Art. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO**

**Il compenso spettante all'affidataria verrà erogato in un'unica soluzione, attestata la continuità del servizio e scaduto il termine di cui all'Art. 4, dietro emissione di regolare fattura.**

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti.

Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito [www.fatturepa.gov.it](http://www.fatturepa.gov.it).

La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Codice Univoco Ufficio | UF95O3 |
|------------------------|--------|

Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono:

- nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.;
- nel campo CIG: riportare il numero CIG;
- nella sezione "dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura" indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto);
- nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti;
- nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto;
- nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura.

**Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.**

La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore della procedura sopra indicata.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida", del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

## **Art. 12 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Appaltatore riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria.

Ai sensi dell'art. 113 bis comma 4 del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati all'appaltatore, dalla Provincia, per iscritto tramite posta elettronica certificata. L'appaltatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni alla Provincia di Brescia nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Provincia di Brescia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per la Stazione Appaltante, questa potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento.

L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.



L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.

Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.

In applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutivi secondo i termini previsti all'0 del presente documento;
- sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni solari consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
- non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 12;
- grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l'Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte);
- violazione degli obblighi contenuti nel Patto d'Integrità.

### **Art. 14 RECESSO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012**

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l'Appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

### **Art. 15 RECESSO UNILATERALE**

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 109 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.

Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'Appaltatore, di far pervenire memorie e documenti entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.

#### **Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell'ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l'operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei precitati documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite MePA di Consip, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma stessa che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

#### **Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per qualsiasi eventuale controversia tra le parti, in vigenza di contratto, ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. sarà competente il Foro di Brescia.

#### **Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di legge che regolano la materia.

Qualora entrassero in vigore delle norme in contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato, gli articoli incompatibili risulteranno automaticamente decaduti.

Brescia, 15/12/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Elisa Moschella